

**SPECIALE**

**DECRETO "SBLOCCA DEBITI P.A."**

**DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013 N.35 (G.U. N.82 DELL'8 APRILE 2013) IN VIGORE DAL 9 APRILE 2013**



*Direttore Responsabile: Lelio Cacciapaglia*

**FISCAL ASSIST 2013**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



<p><b>Pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione verso imprese e professionisti</b> Previste nuove norme per fornire le amministrazioni della liquidità necessaria al pagamento dei propri debiti alle imprese e ai professionisti. Al fine di estinguere i debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati al 31/12/12, saranno le stesse Amministrazioni a predisporre un elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico. I piani di pagamento saranno pubblicati sui relativi siti Internet e l'importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento dei debiti saranno comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30/05/13 tramite posta elettronica.</p>	Articoli da 1 a 7
<p><b>I crediti verso la Pubblica Amministrazione</b> Semplificata e detassata la cessione dei crediti nei confronti delle P.A. Modificati, inoltre, i limiti di compensazione con i crediti tributari.</p>	Articoli 8 e 9
<p><b>Agevolazioni per la cessione dei crediti</b> - gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A. maturati alla data del 31/12/12 per somministrazioni, forniture e appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo (ad eccezione dell'Iva).</p> <p>La sottoscrizione degli atti di cessione dei crediti potrà essere autenticata dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice. Laddove all'autenticazione delle sottoscrizioni provveda un notaio gli onorari sono ridotti alla metà.</p> <p><b>Compensazioni</b> - i crediti certificati possono essere compensati con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.</p> <p>In particolare, i crediti sono compensabili con le somme dovute in base a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• accertamento con adesione;</li><li>• acquiescenza;</li><li>• definizione agevolata delle sanzioni;</li><li>• conciliazione giudiziale;</li><li>• mediazione.</li></ul> <p>Termini e le modalità di attuazione della compensazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><b>Limite max compensazione</b> - è aumentato a 700.000 euro a decorrere dal 2014, il limite massimo di crediti d'imposta e contributi compensabili previsto dall'art.34, comma 1, Legge n.388/2000 attualmente in 516.000 euro.</p>	
<p><b>Tares</b> Disposizioni speciali per il 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).</p>	Articolo 10
<p><b>Scadenza e numero di rate</b> - sono stabilite dal Comune con propria deliberazione, adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data stabilita per il versamento. Non è più previsto il limite per i Comuni di prevedere il pagamento della prima rata non prima di luglio, termine precedentemente stabilito. Potrà, inoltre, essere previsto un numero (e scadenze) di rate diverso dalle 4 (gennaio, aprile, luglio e ottobre) originariamente previste (tenuto conto di quanto stabilito al punto successivo sembra, tuttavia, che le rate debbano essere almeno 3).</p> <p><b>Modelli di pagamento</b> - per le prime due rate del tributo, e comunque a eccezione dell'ultima rata, i Comuni potranno utilizzare i modelli di pagamento già predisposti per il pagamento della TARSU/TIA 1/TIA 2.</p> <p>I pagamenti in acconto sono scomputati dall'ultima rata dovuta a titolo di TARES, per il 2013.</p> <p><b>Maggiorazione standard</b> - i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard. La maggiorazione di 0,30 euro per mq è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione con l'ultima rata del tributo.</p> <p><b>Gestione del tributo</b> - i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p>	



**Presupposto d'imposta (modifica a regime)** – con una modifica a regime è stato stabilito che sono escluse dalla tassazione, fatta eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Visto che in precedenza era prevista l'esclusione per le "aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni", le fattispecie escluse dal tributo risultano ampliate anche alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a utenze non domestiche.

**IMU - Imposta municipale propria****Nuovi termini di presentazione della dichiarazione e per l'efficacia delle delibere del Comune.****Articolo 10,  
comma 4**

**Termini per la dichiarazione** - i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30/6 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La disciplina previgente prevedeva invece entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

**Pubblicazione delle delibere comunali** - dal 2013 l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it). Le delibere devono essere pubblicate entro il 16/5 di ciascun anno. In mancanza di delibera si applicano le aliquote di legge.

**Calcolo della 1° rata** – ai fini del calcolo della prima rata rilevano gli atti pubblicati nel sito alla data del 16/5 di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16/5, i soggetti passivi calcolano la prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.

**Calcolo della 2° rata** – ai fini del calcolo della seconda rata rilevano gli atti pubblicati nel sito alla data del 16/11 di ciascun anno di imposta. Il versamento è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16/11, si applicano gli atti pubblicati entro il 16/05 dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.